

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130

del 07.06.2007

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta: Atto di citazione ad istanza di De Pinto Maria E Belgiovine Annamaria + 5 c/ Comune di Molfetta per rilascio immobili di V. P.L. da Palestrina angolo Via Giovinazzo adibiti ad Istituto scolastico (I.P.S.A.R.). Conferma costituzione in giudizio e incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno sette del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Gli attori sono la coniuge e sei figli dell'Ing. Raffaele Belgiovine deceduto *ab intestato*, quindi tutti eredi legittimi dello stesso che sin dall'apertura della relativa successione sono divenuti comproprietari *pro-quota* e quindi locatori *iure successionis* degli immobili terranei e sopraelevati siti in Molfetta alla Via Pier Luigi da Palestrina angolo Via Giovinazzo attualmente adibiti a sede dell'I.P.S.A.R. di Molfetta,
- in data 31.07.1998, giusta disdetta comunicata dal proprietario ing. Belgiovine con raccomandata del 14.07.1997, scadeva il contratto di locazione relativo al suddetto complesso immobiliare stipulato tra il loro dante causa ing. Raffaele Belgiovine ed il Comune di Molfetta (mediante atto rogato il 24.09.1986 dal Segretario Generale, recante n. 3716 di Repertorio, come approvato con deliberazione di G.M. n. 1548 del 23.07.1986), con canone di locazione mensile fissato in £ 7.000.000 e aggiornamento ISTAT;
- poiché l'Ente non manifestava l'intento di rilasciare gli immobili suddetti, l'Ing. Belgiovine ne proponeva con nota scritta del 22.07.1998 la novazione richiedendo a tali fini un canone mensile iniziale non inferiore a £. 13.500,000, a tale iniziativa seguiva una protrazione della detenzione ad uso scolastico degli immobili stessi da parte del Comune di Molfetta, sicchè il nuovo rapporto locativo così instauratosi, venuto a prima scadenza sessennale il 31.07.2004, si è rinnovato per ugual periodo ed è tuttora in corso;
- a partire dal 1° novembre 2003 detti locali sono stati ceduti nel rapporto locativo alla Amministrazione Provinciale di Bari, cui incombe l'onere della gestione degli istituti scolastici superiori ai sensi della Legge 11.01.1996 n. 23;
- il Comune di Molfetta, e poi la Provincia di Bari dal 1° novembre 2003, corrisponde il canone mensile equivalente a £ 7.000.000 annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT dall'anno 1987;
- la proprietà pretende il pagamento, dal 1° agosto 1998, del canone mensile di € 13.500.000 annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT;
- alla data del 31.12.2004 la proprietà ha quantificato la differenza pretesa in €133.855,60;
- Il Sindaco, approssimandosi l'udienza di costituzione (03.05.2007), ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL. 18.08.2000 n. 267, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, ha conferito incarico e mandato all'Avv. Giuseppe Sardella di Trani, avendone il potere;
- La più recente giurisprudenza sia civile (Cass. Sez. Un. 16.06.2005 n. 12868) sia amministrativa (C.d.S. Sez. VI. 9.6.2006 n. 3452, C.d.S. Sez. V., 26.10.2006 n. 6399) ha statuito che il Sindaco ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuno specifico mandato da parte della Giunta; la deliberazione di autorizzazione alla lite è, in ogni caso, condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, purché prima che la causa passi in decisione, con effetto sanante delle eventuali irregolarità verificatesi;
- Con nota del funzionario dell'U.A. Affari Legali n. 23085 in data 02.05.2007 fu comunicato all'Avv. Giuseppe Sardella il conferimento dell'incarico ricevuto dal Sindaco;

Ritenuto di confermare la costituzione in giudizio ed il conferimento dell'incarico all'Avv. Sardella;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. e U.A. Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare la costituzione in giudizio e l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Giuseppe Sardella , con studio in Trani, al Corso Manzoni n. 60, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dalla Sig.ra De Pinto Maria Luigia e Belgiovine Annamaria + 5 dinanzi al Tribunale di Molfetta, autorizzando lo stesso, per le considerazioni in premessa, a chiamare in causa l'Amministrazione Provinciale di Bari.
- 2) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 3) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 4) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.